APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN ROMA FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 9 MARZO 1936 PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUTORIETA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Art. 12

Le norme della presente convenzione non si applicano alle decisioni che ordinano un sequestro od altra misura provvisoria, ne' alle decisioni pronunziate in un processo penale sulle conclusioni della parte civile, ne' alle decisioni pronunziate in una procedura di fallimento o di concordato preventivo.

Versione in vigore dal 9 marzo 1937, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione stipulata in Roma fra l'Italia e la Germania il 9 marzo 1936 per il riconoscimento e l'esecutorieta' delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale
Estremi	Legge 14 gennaio 1937, n. 106
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1937

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-stipulata-in-roma-fra-l-italia-e-la-1937/art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it